

STATUTO

della Società consortile a responsabilità limitata

ALLEGATO C
AL N. 15396
DI REP.

"Tech4You S.c. a r.l.

Articolo 1 - Denominazione e forma giuridica

1. È costituita, ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 c.c., una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, denominata " Tech4You S.c. a r.l.", in seguito chiamata semplicemente "Società".

Articolo 2 - Sede Sociale, domicilio dei soci e dei componenti degli organi sociali

1. La Società ha sede a Rende (CS), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del c.c.

2. L'Organo di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato al comma 1; spetta invece all'Assemblea dei Soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali nazionali.

3. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dell'organo di controllo, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto da questi alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistente, di indirizzo di posta elettronica e Posta Elettronica Certificata (PEC).

Articolo 3 - Durata

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2052.

2. Essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci adottata secondo le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente Statuto, fatto salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti.

Articolo 4 - Oggetto sociale

1. La società opera, senza scopo di lucro, per promuovere e rafforzare la collaborazione, anche grazie all'interazione e alle sinergie tra i Soci, tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali nelle Regioni Calabria e Basilicata, con l'obiettivo di sostenere processi di valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica agevolando il trasferimento tecnologico per so-

stenere la trasformazione digitale, aumentare la diffusione di tecnologie a basso impatto ambientale e migliorare la resilienza del territorio. La Società è costituita ai sensi dell'articolo 4-bis del D.lgs. 175/2016 s.m.i.

2. In particolare, la Società ha a oggetto l'attuazione di un c.d. "Ecosistema dell'Innovazione", in qualità di "HUB", per come definito nell' Avviso pubblico n. 3277 del 30-12-2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) (Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" - Ecosistemi dell'Innovazione - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, l'«Avviso»), a valere sul quale è stato ammesso a finanziamento dal MUR il progetto Tech4You (di seguito il "Progetto"). Pertanto, la società svolge l'attività di gestione dell'Ecosistema dell'Innovazione e di coordinamento tra i partecipanti allo stesso (c.d. "Spoke"): tra l'altro, attiva la procedura per la ricezione delle

tranche di agevolazioni concesse in conformità al Progetto e ne cura la trasmissione ai soggetti partecipanti, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati.

3. Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società si occuperà di:

a) avviare tempestivamente le attività progettuali, concludere il Progetto nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e provvedere all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;

b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione

dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

d) effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al Progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;

e) garantire la piena attuazione del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'Innovazione così come approvato, assicurando l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il programma nel rispetto della tempistica prevista, nel pieno rispetto di tutti i requisiti, limiti e regole imposti dal Progetto.

4. La Società non può essere trasformata in società con diverse finalità da quella consortile, costituisce organizzazione comune dei Soci e opera nell'interesse degli stessi e nell'attuazione delle finalità di interesse pubblico previste dall'Avviso.

5. Avuto riguardo alle finalità della Società, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza fondi e risorse pubbliche, ogni forma di

trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità alle imprese dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, considerando anche la normativa riguardante gli aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.

6. La Società potrà inoltre svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti utili alla realizzazione dello scopo sociale, sia indirettamente che direttamente attinente allo stesso.

7. La società non può distribuire utili ai soci, né direttamente né indirettamente.

8. La società darà particolare attenzione alla promozione delle pari opportunità e a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione formale o sostanziale, diretta o indiretta, nei confronti delle donne e delle minoranze culturali e religiose.

Articolo 5 - Soci fondatori e ammissione di nuovi Soci

1. Sono Soci Fondatori i soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

2. La quota di partecipazione sociale complessiva dei Soci che siano Università ed enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal MUR non può scendere al di sotto del 51% (cinquantuno per cento).

3. L'aumento del capitale sociale, da eseguirsi mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi non Soci (nel caso di mancato esercizio da parte dei Soci, in tutto o in parte, del diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione ai sensi dell'art. 2481-bis c.c.), è subordinata al gradimento dei soci Università statali ed EPR vigilati, quale diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. e dell'art. 7 del presente statuto, previa istruttoria dell'Organo di Amministrazione, che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante Socio dei requisiti soggettivi del richiedente, delle necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e, per gli Enti di ricerca, l'idoneità tecnico-scientifica, la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili e il possesso dei pareri favorevoli, eventualmente richiesti dalla normativa di riferimento.

4. Il soggetto che intende presentare domanda per conseguire la posizione di Socio dovrà inoltrare, a mezzo PEC, domanda di ammissione all'Organo di Amministrazione della Società che provvederà ad istruirla ai fini, sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della com-

patibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.

5. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, dovrà contenere:

a) l'indicazione della denominazione e della sede legale;

b) una relazione concernente l'attività svolta, la sua congruità e i suoi piani di sviluppo in relazione alle finalità del Progetto;

c) la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli obblighi deliberati dagli Organi sociali;

d) la specifica dei programmi e delle attività alle quali è potenzialmente interessato a partecipare;

e) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.

6. Conclusa l'istruttoria, entro 30 (trenta) giorni Lavorativi (per tali intendendosi qualsiasi giorno di calendario, escluso il sabato e la domenica, in cui le banche operanti sulle piazze sia di Roma sia di Milano sono aperte al pubblico ed esercitano la loro normale attività) dalla ricezione, la domanda di ammissione è sottoposta dall'Organo di Amministrazione all'Assemblea dei Soci che delibera secondo le maggioranze di cui all'art. 13, fermo restando

il giudizio di gradimento di cui all'art. 7 comma 2, lett. a).

7. La deliberazione di ammissione è comunicata al richiedente dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, a mezzo PEC nella quale sarà indicata la data di ammissione; la sua efficacia è subordinata al previo versamento della quota di partecipazione al capitale sociale e all'adempimento degli eventuali obblighi deliberati dall'Assemblea dei Soci con motivazione analitica. Decorsi inutilmente 90 (novanta) giorni lavorativi dalla comunicazione di ammissione, la deliberazione di ammissione del nuovo socio decade.

8. Con l'ammissione del nuovo Socio si procederà all'esecuzione dell'aumento del capitale sociale.

9. Il nuovo Socio potrà essere chiamato a versare, oltre all'importo della quota di capitale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo, da approvarsi da parte dell'Assemblea in occasione della delibera di aumento di capitale sociale su proposta dell'Organo Amministrativo e che tenga conto delle riserve patrimoniali esistenti.

Articolo 6 - Capitale sociale e finanziamenti dei
Soci

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di euro 174.000,00 (centosettantaquattromila virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 c.c.

2. È consentita l'assegnazione di quote in misura non proporzionale al conferimento, sia al momento della costituzione sia in caso di aumento del capitale sociale.

3. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. La deliberazione deve essere assunta con le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

4. Ai sensi dell'art. 2481-bis c.c., è consentito, salvo che nel caso previsto dall'articolo 2482-ter c.c., l'aumento del capitale sociale anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi non soci, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Statuto. I Soci che non hanno consentito a tale decisione hanno il diritto di recesso, da esercitarsi ai sensi del successivo articolo 9 del presente Statuto e secondo le modalità di fissazione del prezzo indicate all'art. 7.

5. Nella delibera assembleare di aumento del capita-

le sociale deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione delle quote di nuova emissione da parte dei Soci; tale termine non può mai essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene comunicato ai Soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione è effettuata a cura dell'Organo di Amministrazione a tutti i Soci presso l'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. La suddetta comunicazione può essere omessa se i Soci tutti dichiarano, contestualmente alla delibera assembleare di aumento del capitale sociale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine di esercizio del relativo diritto di opzione; in questo caso il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione decorre dalla data della delibera assembleare di aumento. I Soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, godono di prelazione sulla sottoscrizione delle partecipazioni rimaste non optate. Se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai Soci, è possibile collocare la parte non sottoscritta presso terzi a meno che la delibera assembleare lo escluda e salvo quanto disposto dall'articolo 2481-bis, comma 3, c.c. per le sottoscrizioni parziali.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2462 c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei Soci e/o per conto degli stessi.

7. La Società può acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso anche in proporzioni diverse rispetto alla partecipazione dei Soci al capitale, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la modalità di concessione di tali finanziamenti da parte dei Soci è libera.

Articolo 7 - Diritti dei Soci, Trasferimento delle partecipazioni

1. I diritti sociali spettano ai Soci in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

2. In aggiunta ai diritti sociali spettanti ai soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale e ferma ogni altra disposizione di cui al presente Statuto:

a) ai soci Università della Calabria, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi della Basilicata (Università statali)

sono riconosciuti, ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, c.c., i seguenti diritti particolari, fino a quando deterranno la partecipazione nella Società:

- il diritto d'esercitare il giudizio di gradimento e, pertanto, quale condizione necessaria, sia nell'ipotesi di aumento di capitale riservato a terzi (di cui all'art. 5 comma 3 del presente Statuto) che nel caso di trasferimento delle quote, come meglio specificato nei commi 5 e seguenti del presente articolo, e i diritti particolari indicati all'articolo 16;

- il diritto di nominare ciascuno un componente del Consiglio di amministrazione qualora la gestione della Società sia affidata al tale organo, secondo le disposizioni dell'Art. 11 D. Lgs. 175/2016;

- qualora la gestione della società venga affidata a un Consiglio di amministrazione, la Presidenza e la legale rappresentanza spetta di diritto al componente nominato dal socio Università della Calabria quale diritto particolare spettante al socio che riveste la qualifica di Proponente del Progetto;

b) alla Regione Calabria e Regione Basilicata (Enti Territoriali), se soci, sono riconosciuti, ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, c.c., i seguenti diritti particolari fino a quando deterranno la parteci-

pazione nella Società;

- il diritto di essere esonerati dall'obbligo di versare contributi a qualunque titolo in denaro diversi dai conferimenti previsti dall'articolo 8, comma 1, lett. a)

- i diritti particolari indicati all'articolo 16;

c) ai soggetti privati, se soci, sono riconosciuti, ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, c.c., i seguenti diritti particolari, fino a quando deterranno la partecipazione nella Società:

- il diritto di veto sulle seguenti operazioni:

a) acquisto o alienazione di immobili o di diritti reali immobiliari;

b) iscrizione di ipoteche su beni immobili sociali, nonché il rilascio di garanzie;

c) assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari;

d) acquisto e la cessione di partecipazioni sociali;

e) cessione, conferimento e affitto di azienda o di rami di azienda;

- diritti particolari indicati all'articolo 16.

3. I diritti particolari di cui al comma precedente del presente articolo sono attribuiti ai soci personalmente per la durata della partecipazione in Società e, quindi, non sono trasmissibili ai propri aventi causa a qualsiasi titolo.

4. I diritti particolari possono essere modificati tramite deliberazione dell'Assemblea dei Soci da assumere con le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente Statuto e purché consti il consenso dei Soci titolari dei diritti particolari oggetto di modifica.

5. I soci non possono trasferire le partecipazioni per un periodo pari almeno alla intera durata del Progetto a partire dalla data di costituzione della Società o dalla sottoscrizione della partecipazione, intendendosi per "Trasferimento" gli atti indicati al successivo comma 7.

6. Decorso il termine di cui al precedente comma, ciascun Socio può trasferire la propria partecipazione a terzi salvo il rispetto di quanto previsto dal presente articolo 7, commi 2 e 7 ss.

7. Nell'ipotesi di Trasferimento (per tale intendendosi ogni atto, fatto, azione e/o ogni operazione o serie di operazioni inter vivos avente a oggetto o quale effetto la cessione a terzi di una partecipazione, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, ad esempio a titolo di vendita (ivi inclusa la vendita giudiziale o forzata), permuta, donazione, datio in solutum, cessione dei beni ai creditori, conferimento (anche di azienda o di ramo d'azienda),

fusione, scissione, cessione della nuda proprietà),
 in tutto o in parte, di partecipazioni eseguito sen-
 za l'osservanza di quanto prescritto nel presente
 articolo 7, l'acquirente, non sarà legittimato
 all'esercizio dei diritti connessi alla partecipa-
 zione e tale Trasferimento non sarà efficace verso
 la Società.

8. È in ogni caso vietata la costituzione di usu-
 frutto o pegno delle partecipazioni, in tutto o in
 parte, nonché l'assoggettamento delle stesse ad al-
 tri vincoli, senza aver ottenuto il preventivo gra-
 dimento dell'Organo di Amministrazione. Il gradimen-
 to può essere negato solo quando sussistono giusti-
 ficcate ragioni e deve essere motivato.

9. Il Socio che intenda effettuare un Trasferimento
 a terzi avente a oggetto, in tutto o in parte, la
 propria partecipazione (il "Socio Trasferente") do-
 vrà darne comunicazione scritta (la "Comunicazione")
 agli altri Soci (i "Soci Oblati") mediante PEC indi-
 rizzata al domicilio risultante dal Registro delle
 Imprese e inviata in copia alla Società.

10. La Comunicazione deve contenere le generalità
 del cessionario e le ulteriori informazioni necessa-
 rie per la sua piena identificazione (ivi incluse,
 le generalità del titolare effettivo), nonché speci-

ficare le condizioni alle quali si prevede di effettuare il Trasferimento, ivi inclusi il prezzo di acquisto proposto, le modalità di pagamento e le eventuali dichiarazioni e garanzie da rilasciare in favore del cessionario. In tutti i casi in cui la natura del negozio di Trasferimento non preveda un corrispettivo o preveda un corrispettivo diverso dal denaro, il Socio Trasferente dovrà indicare nella Comunicazione il prezzo al quale i Soci Oblati potranno acquistare la partecipazione in esercizio del proprio diritto di prelazione.

11. Ciascun Socio Oblato potrà esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione cui la Comunicazione si riferisce facendo pervenire al Socio Trasferente e alla Società la dichiarazione di esercizio della prelazione (la "Dichiarazione") mediante PEC inviata entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della Comunicazione. Qualora più Soci Oblati esercitino il diritto di prelazione, ciascuno dei Soci che abbia esercitato il diritto di prelazione acquisterà una porzione della partecipazione oggetto di Trasferimento pari alla percentuale che la partecipazione nella Società di tale Socio rappresenta rispetto alla porzione di capitale complessivamente di proprie-

tà di tutti i Soci Oblati che abbiano esercitato il diritto di prelazione con diritto di accrescimento, sempre proporzionale, sulle partecipazioni del Socio Trasferente oggetto della Comunicazione che siano rimaste non prelazionate.

12. In tutti i casi in cui la natura del negozio di Trasferimento non preveda un corrispettivo o preveda un corrispettivo diverso dal denaro, nella Dichiarazione ciascuno dei Soci Oblati potrà dichiarare di contestare la congruità del valore indicato dal Socio Trasferente nella Comunicazione. In tal caso, e qualora il Socio Trasferente e i Soci Oblati non riescano a raggiungere un accordo sul corrispettivo, i Soci Oblati che abbiano contestato il valore della partecipazione indicato nella Comunicazione e il Socio Trasferente nomineranno entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Dichiarazione, di comune accordo, un arbitratore (l' "Arbitratore"), che procederà alla determinazione del giusto valore della partecipazione. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'Arbitratore, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Cosenza su istanza della parte più diligente.

13. Nell'effettuare la sua determinazione l'Arbitratore dovrà tenere conto della situazione

patrimoniale della Società, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti alla data della Comunicazione, nonché del corrispettivo o valore delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove questi appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che deve essere tenuta in considerazione ai fini della corretta determinazione del prezzo, della partecipazione offerta. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

L'Arbitro provvederà alla determinazione con decisione scritta entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data di accettazione dell'incarico, dandone comunicazione scritta al Socio Trasferente, ai Soci Oblati e alla Società. L'Arbitro avrà ogni più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, nonché di chiedere alle parti e a terzi, informazioni e documenti necessari e comunque rilevanti per l'espletamento dell'incarico. Le spese dell'arbitraggio saranno a carico per il 50% (cinquanta per cento) del Socio Trasferente e per il 50% (cinquanta per cento) dei Soci Oblati che abbiano contestato il valore della partecipazione indicato nella Comunicazione. La determinazione dell'Arbitro sarà definitiva e vincolante per tutti i Soci.

14. Il Trasferimento della partecipazione ai Soci Oblati che abbiano esercitato la prelazione avverrà al seguente prezzo:

a) nel caso in cui il negozio di Trasferimento preveda un corrispettivo in denaro, al prezzo indicato dal Socio Trasferente nella Comunicazione; oppure

b) nel caso in cui il negozio di Trasferimento non preveda un corrispettivo o preveda un corrispettivo diverso dal denaro:

(i) al valore indicato dal Socio Trasferente nella Comunicazione, nel caso di mancata contestazione dello stesso nella Dichiarazione; oppure

(ii) nel caso in cui sia stato contestato il valore indicato dal Socio Trasferente ai sensi del comma 9, al valore stabilito dall'Arbitratore.

15. Il Trasferimento della partecipazione oggetto del diritto di prelazione e il pagamento del relativo prezzo/valore dovranno essere effettuati entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo successivo al ricevimento della Dichiarazione da parte del Socio Trasferente, ovvero, nel caso di ricorso all'Arbitratore, entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione della determinazione dell'Arbitratore di cui al comma 10 che precede, salvo diversi accordi di

tutti i Soci resi noti alla Società.

16. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più dei Soci Oblati nel termine di cui al precedente comma 8, ciascun socio titolare di diritti particolari ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera a), ha il diritto di esprimere nei confronti del Socio Trasferente il proprio gradimento al terzo acquirente indicato nella Comunicazione. La decisione in merito alla concessione del gradimento dovrà essere comunicata per iscritto mediante PEC, al Socio Trasferente nonché agli altri Soci e alla Società entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal decorso del termine per l'esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente comma 8. L'assenza di comunicazione da parte del Socio titolare del diritto di gradimento nel termine sopra indicato equivarrà al gradimento. Nel caso di diniego del gradimento il Socio Trasferente ha diritto di recedere, purché per la sua intera partecipazione, dalla Società ai sensi degli articoli 9 e 11 del presente Statuto.

17. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più dei Soci Oblati nel termine di cui al precedente comma 8 e qualora i Soci titolari del diritto di gradimento abbiano e-

spresso il proprio gradimento ai sensi del presente comma 13, il Socio Trasferente potrà liberamente effettuare il Trasferimento della partecipazione al terzo acquirente nei termini e alle condizioni di cui alla Comunicazione, entro i successivi 90 (novanta) Giorni Lavorativi. In difetto, il Socio Trasferente sarà nuovamente tenuto ad avviare la procedura di cui ai precedenti paragrafi al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione e del gradimento.

18. Le disposizioni del presente Statuto in materia di diritto di prelazione e di gradimento, di cui al presente articolo 7, nonché le limitazioni al trasferimento dei diritti particolari dei Soci di cui al presente articolo 7, non si applicano ai Trasferimenti da effettuarsi da parte di un Socio a favore di un cessionario che sia, direttamente controllato da, controlli ovvero sia sottoposto a comune controllo con il Socio cedente nelle forme stabilite dall'articolo 2359, comma 1, n. 1 c.c. ("Trasferimenti Consentiti"). In ogni caso, i Soci che effettuino tali Trasferimenti Consentiti dovranno informare preventivamente gli altri Soci (i "Soci Non Trasferenti") e la Società, mediante PEC, indirizzata al domicilio/PEC risultante dal Registro delle

Imprese, dell'intenzione di trasferire le proprie Partecipazioni, fornendo ogni più ampia e puntuale informazione circa il prospettato Trasferimento Consentito ed il cessionario. Il Trasferimento Consentito dovrà prevedere la clausola in forza della quale il Socio cedente, nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo come sopra individuato avrà l'obbligo di riacquistare la partecipazione entro 8 (otto) Giorni Lavorativi dal venir meno del rapporto di controllo. In ogni caso, qualora il Socio cedente si renda inadempiente all'obbligazione di riacquisto entro il predetto termine, ciascun altro Socio Non Trasferente avrà il diritto al riscatto, in proporzione alla partecipazione rispettivamente posseduta (ed eventualmente in proporzione alle partecipazioni su cui non sia stato esercitato il riscatto dagli altri Soci Non Trasferenti), della partecipazione trasferita al cessionario. In tale ipotesi, il valore della partecipazione, oggetto del riscatto, sarà determinato, ai sensi dell'articolo 2473 c.c.. Tale diritto del Socio Non Trasferente dovrà essere esercitato, mediante PEC da inviarsi al Socio cedente, al cessionario e, in copia, alla Società, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla sopravvenuta conoscenza del mancato riacquisto, salvo qualsiasi ulte-

riore rimedio previsto dal presente Statuto nonché dalla legge, ed il trasferimento delle partecipazioni dovrà avvenire entro i 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi alla comunicazione di esercizio del diritto.

Articolo 8 - Obblighi dei Soci

1. I Soci sono obbligati:

a) al conferimento della quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita nell'atto costitutivo o all'atto della sottoscrizione dell'aumento di capitale;

b) a contribuire ai costi di funzionamento della Società deliberati dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'articolo 2615-ter c.c., in base ai piani annuali e triennali di attività, fatto salvo l'esonero previsto per gli Enti Territoriali ai sensi del precedente art. 7 comma 2 lettera d);

c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni (se adottati) e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi della Società;

d) a comunicare all'Organo di Amministrazione le variazioni intervenute al proprio interno che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione.

2. Ciascun Socio, sulla base di appositi accordi e

nel rispetto delle procedure previste dal proprio ordinamento, si obbliga a mettere a disposizione della Società le risorse necessarie per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

3. Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora pari al doppio del tasso legale, comunque nei limiti di legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2466 c.c.

Articolo 9 - Recesso

1. I soci non potranno recedere prima della conclusione del Progetto (36 mesi), includendo eventuali proroghe, al di fuori delle ipotesi inderogabili di recesso previste dalla legge ossia in tutti i casi previsti dall'articolo 2473 c.c. e dall'articolo 6 del presente Statuto.

2. Il Socio che intende recedere dalla Società dovrà darne comunicazione all'Amministratore Unico ovvero, se presente, al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, tramite PEC entro 180 (centottanta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso o, se l'iscrizione non è prevista, dalla trascrizione della predetta decisione nel libro delle decisioni dei Soci. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei Soci, il recesso deve es-

sere esercitato entro 180 (centottanta) giorni dal momento della conoscenza da parte del Socio del verificarsi della causa di recesso. L'Organo di Amministrazione è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. In ogni caso il Socio recedente è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti della società o anteriormente alla data in cui il recesso è comunicato allo stesso.

3. Nella comunicazione di recesso deve essere contenuta l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della causa che giustifica il recesso.

4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società ed ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale alla medesima data con tutte le relative conseguenze.

5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società ovvero se è

posto nel nulla il fatto che ha legittimato l'esercizio del recesso.

Articolo 10 - Esclusione del Socio

1. L'esclusione del Socio è deliberata, su proposta dell'Organo di Amministrazione, dall'Assemblea dei Soci, costituita con la maggioranza dei Soci restanti e la deliberazione è valida con il voto di almeno i due terzi del capitale sociale dei Soci aventi diritto, nei seguenti casi considerati giusta causa ai sensi dell'articolo 2473-bis c.c.:

a) qualora lo stesso non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, della normativa interna ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi della Società;

b) qualora lo stesso compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società;

c) qualora lo stesso non adempia alle obbligazioni assunte nei confronti della Società, in particolare nella realizzazione e cofinanziamento di particolari attività e nel versamento dei contributi sottoscritti;

d) qualora lo stesso sia assoggettato ad una qualsivoglia procedura concorsuale o fallimentare, ovvero sia posto in liquidazione.

2. Il Socio non ha diritto al voto nell'Assemblea dei Soci che delibera sulla sua esclusione.

3. La deliberazione di esclusione deve essere preceduta, in ogni caso, dalla contestazione al Socio, tramite PEC, degli addebiti elevati, con assegnazione di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per le eventuali deduzioni a discarico, che dovranno essere consegnate in forma scritta all'Organo di Amministrazione nell'adunanza convocata per la deliberazione di esclusione. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al Socio escluso, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta, ed è efficace a far data dalla notificazione. L'escluso conserva l'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni e gli oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio e/o di terzi anteriormente allo scioglimento del vincolo, nonché all'eventuale risarcimento del danno.

4. È fatta salva ogni ulteriore azione della Società nei confronti del Socio inadempiente.

Articolo 11 - Conseguenze del recesso o dell'esclusione di Soci

1. In caso di recesso o di esclusione del Socio, nel computo del valore della partecipazione ai fini della liquidazione del socio recedente o escluso non

possono essere incluse eventuali riserve patrimoniali disponibili (ad es., utili non distribuiti), in considerazione dello scopo consortile della società e dell'assenza di scopo di lucro soggettivo. In caso di disaccordo, la determinazione del valore della partecipazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Cosenza, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Articolo 12 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- Comitato Consultivo;
- Consiglio Scientifico.

2. L'Organo di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono nominati in prima composizione nell'atto costitutivo.

Articolo 13 - Decisioni dei Soci - Assemblea dei Soci

1. Tutte le decisioni dei Soci sono assunte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, che rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese

in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. Possono intervenire in Assemblea i Soci che hanno diritto di voto e che risultano iscritti come tali presso il Registro delle Imprese. Il Socio con diritto di intervento all'Assemblea dei Soci può farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società; la delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della Società, né può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

3. Ogni Socio esprime il voto in proporzione alla propria quota di capitale sociale.

4. L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori della sede purché nell'ambito del territorio nazionale.

5. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno 2 (due) volte l'anno dal Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente:

a) entro il mese precedente l'inizio dell'esercizio sociale per la revisione del piano triennale di attività e per l'approvazione del bilancio di previsione proposti dall'Organo di Amministrazione;

b) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale, e comunque, qualora particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale lo richiedano, non oltre 180 (centottanta) giorni dopo la chiusura dell'esercizio.

6. L'Assemblea dei Soci può essere, altresì, convocata su iniziativa dell'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di tanti soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno un quinto del capitale.

7. L'Assemblea dei Soci è convocata in ogni caso dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso spedito ai Soci con PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione, e dovrà recare l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei Soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capi-

tale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'Organo di Amministrazione e del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

8. L'Assemblea dei Soci è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea dei Soci è presieduta da persona designata dalla maggioranza dei soci intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario; svolge funzioni di segretario il Segretario dell'Organo di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, la persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei Soci intervenuti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea dei Soci è redatto da un notaio.

9. Spetta al presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

10. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci si possono tenere per audio o videoconferenza, a condizione

che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea dei Soci di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea e/o contestuale degli argomenti all'ordine del giorno;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di cui all'articolo 2479-bis, ultimo comma, c.c.) i luoghi audio o video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire o le altre modalità di collegamento.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea dei Soci si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente della riunione ed il segretario.

In caso di Assemblea dei Soci con intervenuti dislocati in più luoghi video collegati, per lo svolgi-

mento delle proprie funzioni, il presidente dell'Assemblea dei Soci può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

11. Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci deve essere redatto il verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, dovrà essere trascritto sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati conformi con apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente e dal segretario.

12. L'Assemblea dei Soci è costituita e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

13. L'Assemblea dei Soci delibera sulle materie riservate alla competenza dei Soci dalla legge e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale sottopongono all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nonché sulle materie seguenti:

a) l'approvazione del bilancio d'esercizio, il piano annuale/triennale e il bilancio di previsione;

b) la destinazione degli eventuali utili di esercizio, che dovranno essere integralmente destinati alla costituzione della riserva legale, prima, e all'ulteriore sviluppo della Società, poi; i Soci non hanno diritto a percepire utili o avanzi di esercizio, né direttamente né indirettamente;

c) la scelta se affidare la gestione della società ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui all'articolo 14 del presente Statuto;

d) la nomina, la revoca e la determinazione degli eventuali compensi annui dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, quando istituito, e dei sindaci nonché la preventiva autorizzazione all'attribuzione di deleghe di gestione da parte del Consiglio di Amministrazione al Presidente, fermo quanto previsto dagli articoli 14 e 16 in tema di diritti particolari dei Soci;

e) il conferimento dell'incarico della revisione legale e la determinazione del relativo compenso;

f) l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato all'articolo 1, e comunque nei limiti ter-

ritoriali nazionali;

g) la proroga della durata della Società;

h) l'eventuale contribuzione alle spese consortili da parte dei Soci secondo quanto previsto all'articolo 8;

i) lo scioglimento della Società e la nomina del liquidatore o dei liquidatori;

j) l'approvazione, su proposta dell'Organo di Amministrazione, dei piani di attività, annuali e triennali, nonché del bilancio di previsione;

k) le modifiche allo Statuto.

14. In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall' articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale, in quanto e fintantochè la società sia soggetta a controllo pubblico.

Articolo 14 - Organo di Amministrazione

1. La gestione della Società è affidata ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione che si compone di 3 (tre) ovvero di 5 (cinque) membri, anche non Soci, a scelta dell'Assemblea dei Soci a norma dell'articolo 13 del presente Statuto, con delibera motivata avuto ri-

guardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. I componenti dell'Organo di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. La composizione del Consiglio di Amministrazione, quando scelto, deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

4. Qualora la gestione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, i membri saranno nominati ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente Statuto; il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

5. I diritti particolari di nomina degli amministratori di cui al comma precedente devono essere esercitati per il primo mandato in sede di costituzione della Società e per i successivi mandati mediante comunicazione per iscritto alla Società entro 10

giorni dalla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione in carica. Qualora i soci titolari di diritti particolari di nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, non esercitino tale diritto entro i termini indicati nel presente comma, gli amministratori saranno nominati dall'Assemblea dei Soci che delibera secondo la maggioranza di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

Contestualmente alla nomina, i Soci depositano altresì: i) un curriculum vitae del Consigliere nominato, ii) la dichiarazione con la quale il medesimo accetta la propria candidatura e attesta, sotto propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell'articolo 2382 c.c. e di sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per la carica di Amministratore.

Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

6. Qualora un Socio titolare di diritti particolari intenda revocare uno o più degli amministratori di sua nomina, verrà tempestivamente convocata

un'Assemblea dei Soci per deliberare in merito e gli altri Soci presteranno ogni più ampia collaborazione affinché si proceda al riguardo.

7. Se per qualsiasi causa viene a mancare uno o più degli amministratori in carica, il Socio che ha nominato l'amministratore cessato dalla carica ha diritto di nominare il suo sostituto, che rimarrà in carica per il tempo residuo e cesserà dalla carica insieme a coloro in carica all'atto della nomina. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e si provvederà a ricostituire l'intero Organo nelle modalità previste dal presente articolo. La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al capoverso precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo di Amministrazione è stato ricostituito.

8. Qualora la gestione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo è presieduto dal Presidente, che lo convoca quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno 1 (uno) amministratore. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo,

nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, anche certificata; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità al Collegio Sindacale. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare ove siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collega-

ti in videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

9. Il Consiglio di Amministrazione si costituisce con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In deroga a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'esercizio dei poteri di cui al successivo comma 14 del presente articolo con la maggioranza ivi stabilita.

10. Le decisioni dell'Organo di Amministrazione devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori e la documentazione relativa è conservata dalla Società.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati conformi con apposita dichiarazione sottoscritta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

11. L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto sociale. Ad esso spetta di deliberare, a maggioranza, su tutti gli argomenti che non siano espressamente riservati

alle competenze di altri organi, fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 13 del presente Statuto.

12. L'Organo di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci:

a) entro il mese precedente l'inizio dell'esercizio, il bilancio preventivo e il piano delle attività annuale da realizzare nell'anno successivo nonché il piano triennale, accompagnati da un prospetto di previsione dei relativi costi e spese e da una relazione tecnico-scientifica sugli obiettivi da conseguire;

b) ogni anno, entro le scadenze previste dal presente Statuto, il bilancio d'esercizio ed una relazione tecnico-scientifica dei risultati conseguiti;

c) l'ammissione o l'esclusione dei Soci;

d) eventuali modifiche al presente Statuto.

13. I documenti relativi ai punti a) e b) devono essere accompagnati dalla relazione dell'Organo di Controllo e saranno trasmessi ai Soci in tempo utile per l'esame, prima dell'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

14. I seguenti poteri sono da esercitarsi dall'Organo di Amministrazione e non sono delegabili:

a) deliberare le convenzioni, i contratti ed in ge-

nerale tutti gli atti che comportano spese per la Società eccedenti quelle previste nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei soci o che, nei limiti del bilancio preventivo, richiedano uno spostamento di risorse tra diverse destinazioni di spesa quando riguardano attività individuate come critiche nel Piano Annuale;

b) deliberare in merito alla struttura organizzativa della Società nominandone i relativi responsabili;

c) deliberare l'eventuale assunzione del programme research manager stabilendone il relativo trattamento economico.

15. Qualora la gestione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo all'unanimità può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea, e/o a uno dei suoi componenti, così come definiti nello Statuto, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti, escluso il destinatario della delega, può sempre avocare a sé i poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può altresì o in alter-

nativa nominare, all'unanimità, un Direttore Generale definendo il contenuto e i limiti dei relativi poteri, nonché le relative modalità di esercizio. Rientra nei poteri dell'amministratore con deleghe, nei limiti delle competenze ad esso attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni 3 (tre) mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato, il generale andamento della gestione.

Articolo 15 - Presidente e Segretario del Consiglio
di Amministrazione

1. Qualora la gestione della Società sia affidata a

un Consiglio di Amministrazione, al legale rappresentante pro tempore del Socio fondatore che riveste la qualifica di Proponente del Progetto è riservata, quale diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. e ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera b del presente statuto, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche non amministratore e non Socio ma con le dovute qualifiche di professionalità ed esperienza la cui remunerazione potrà essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente ha la rappresentanza della Società, anche processuale, e ha la facoltà di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.

3. Oltre a quanto stabilito dal presente Statuto, il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno;

b) presenta all'Assemblea dei Soci il piano annuale e triennale delle attività ed il Bilancio preventivo e d'esercizio;

c) sovrintende alla corretta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di

Amministrazione;

d) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;

e) esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea;

f) può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

4. In caso di assenza, inerzia o impedimento del Presidente le sue funzioni, responsabilità e poteri, ad eccezione di quelli delegati dal Consiglio di Amministrazione, sono svolte dall'amministratore in carica più anziano di età. Non è ammessa la nomina di un Vicepresidente.

Articolo 16 - Collegio Sindacale

1. L'Assemblea dei Soci nomina un Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2477 e dell'articolo 2397 e seguenti c.c. che esercita anche la revisione legale dei conti, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina di revisore legale o di una società di revisione legale ovvero salvi ancora i casi in cui l'Assemblea dei Soci decida di affidare la revisione legale ad una società di revisione ai sensi del com-

ma 2 dell'articolo 12 del presente Statuto. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

2. Il Collegio Sindacale dura in carica per 3 (tre) esercizi ed il suo mandato scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.

3. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che saranno così designati:

a) i soci Università della Calabria, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi della Basilicata (Università statali) hanno il diritto, ai sensi dell'articolo 2468, comma terzo, c.c. e tenuto conto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo 16, di designare congiuntamente 1 (un) membro effettivo, che avrà il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale, ed 1 (un) membro supplente;

b) La Regione Calabria e Regione Basilicata (Enti Territoriali), se soci, hanno il diritto, ai sensi

dell'articolo 2468, comma terzo, c.c. e tenuto conto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo 16, di designare, se entrambi soci, congiuntamente 1 (un) membro effettivo o se socio solo una delle due Regioni un membro effettivo;

c) i privati, se soci, hanno il diritto, ai sensi dell'articolo 2468, comma terzo, c.c., di designare complessivamente 1 (un) membro effettivo, e 1 (un) membro supplente.

4. I diritti particolari di designazione dei sindaci devono essere esercitati per il primo mandato all'atto della costituzione della Società e per i mandati successivi mediante comunicazione per iscritto alla Società entro 10 giorni dalla scadenza del mandato del Collegio sindacale in carica. Qualora i soci titolari di diritti particolari di designazione dei componenti il collegio sindacale ai sensi dell'art. 7, comma 2, e del presente comma non esercitino tale diritto entro i termini ivi indicati, i componenti il collegio sindacale saranno nominati dall'Assemblea dei Soci che delibera secondo la maggioranza di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

Contestualmente alla designazione, il Socio deposita altresì: i) un curriculum vitae di ogni candidato,

ii) la dichiarazione con la quale il medesimo accetta la propria candidatura e attesta, sotto propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per la carica di Sindaco.

I Sindaci nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Almeno un membro effettivo e un membro supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni. Tuttavia, qualora la revisione legale sia esercitata dal Collegio Sindacale, esso dovrà essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo designato dai soci Università della Calabria, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi della Basilicata (Università statali); in caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato dai suddetti soci Uni-

versità statali.

In caso di sostituzione di uno dei sindaci designati da uno dei Soci titolari di diritti particolari, subentra il sindaco supplente designato dallo stesso Socio che aveva designato il sindaco sostituito, fermo il rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo 16.

6. Il Collegio Sindacale partecipa alle decisioni dell'Amministratore Unico ovvero alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, nonché alle Assemblee dei Soci; le relative convocazioni vanno effettuate con le stesse modalità di cui all'articolo 14 del presente Statuto.

7. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni anche in video o audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

8. L'Assemblea dei Soci provvede, all'atto della nomina, alla determinazione della retribuzione spettante ai sindaci e a quanto altro a termini di legge.

Articolo 17 - Comitato Consultivo e Consiglio Scien-

tifico

1. L'Organo di Amministrazione si avvale di un Comitato Consultivo e di un Consiglio Scientifico, con funzionalità consultive, propositive, di supporto al controllo e al monitoraggio.

2. Il Comitato Consultivo è composto da un rappresentante della Regione Basilicata, da un rappresentante della Regione Calabria, e fino a un massimo di 6 portatori di interesse nominati dall'Assemblea dei Soci. Il comitato è presieduto dai rappresentanti delle Regioni.

3. Il Comitato Consultivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno, secondo le modalità già definite all'articolo 14 del presente Statuto, per supportare la definizione delle strategie aziendali di medio-lungo termine e di posizionamento e per valutare l'impatto delle attività.

4. Il Consiglio Scientifico è composto da un rappresentante per ognuno degli Spoke del Progetto e da un Presidente, nominato dal socio Proponente del Progetto.

5. Il Consiglio Scientifico fornisce pareri non vincolanti e contribuisce all'individuazione delle linee scientifiche di indirizzo, con particolare riferimento al piano annuale e triennale delle attività.

Inoltre, in collaborazione con il Program Manager,
il Consiglio Scientifico:

- verifica, con cadenza almeno semestrale lo stato di attuazione delle attività, annotando prescrizioni e azioni di miglioramento, redigendo contestualmente un rapporto intermedio sull'attività svolta da trasmettere all'Organo di Amministrazione;

- elabora una relazione annuale sull'attività svolta, da sottoporre per approvazione all'Organo di Amministrazione e da allegare, nella sua forma definitiva, alla relazione annuale all'Assemblea.

6. I membri del Comitato Consultivo e del Consiglio Scientifico durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rinnovati.

7. Ai componenti del Comitato Consultivo e del Consiglio Scientifico non spettano compensi o emolumenti di qualsiasi tipo, a esclusione dei rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio sostenute in ragione del loro incarico.

8. La costituzione del Comitato Consultivo e del Consiglio Scientifico di cui al presente articolo non comporta istituzione di organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, in considerazione della loro natura consultiva di cui al comma 1.

Articolo 18 - Rimborso spese e compensi dei componenti degli organi sociali e divieto di istituzione di organi diversi da quelli sociali

1. Sono a carico della Società i rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio dai componenti degli Organi sociali.

2. Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

È fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali, nonchè di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 19 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 20 - Obblighi di riservatezza

1. I Soci possono svolgere autonomamente tutte le attività relative all'oggetto della Società di cui all'articolo 4 del presente Statuto, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà stabiliti dalle leggi in materia e dagli impegni tra loro e verso terzi derivanti da eventuali contratti di finanziamento di fonte nazionale ed europea.

2. La Società e i Soci hanno l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni, qualificate espressamente e per iscritto come riservate, riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in accordo tra loro o con il terzo che ha commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie ed informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di recesso dalla Società.

3. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di Socio non determina il venir meno in capo al soggetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, se non dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dall'evento che ha determinato la perdita della

predetta qualità e sempre che le informazioni qualificate come riservate non siano divenute pubbliche per cause non imputabili ai Soci o ai soggetti che non posseggano più detta qualità.

Articolo 21 - Cause di scioglimento

1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società hanno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

Articolo 22 - Liquidazione della Società

1. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea dei Soci nomina uno o più Liquidatori. Soddisfatti i creditori, i Liquidatori provvederanno a ripartire il residuo patrimonio rimborsando ai Soci il valore nominale delle rispettive partecipazioni e devolvendo il residuo a enti del terzo settore che perseguono finalità di utilità sociale.

2. Le quote del patrimonio ripartite all'atto dello scioglimento della Società diverranno esigibili da ciascun Socio solo dopo che risulteranno definitivamente regolati tutti i propri rapporti di debito verso la Società e verso gli organismi pubblici nazionali e sovranazionali finanziatori.

3. In ogni caso non potrà essere posto a carico di alcun Socio alcun onere di assorbimento dell'eventuale personale dipendente della Società.

Articolo 23 - Controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Cosenza - Sezione specializzata in materia di impresa.

Articolo 24 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni c.c. e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

F.ti: Roberto Musmanno - Paolo Praticò - Maria Gi-
sonna notaio col sigillo.

La presente copia è conforme al suo originale
e viene rilasciata per gli usi consentiti dalla
legge in esenzione di bollo.

Rende, lì _____